Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 22 luglio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 569.

Trasferimento della sede del comune di Taggia (Imperia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Taggia (Imperia) in data 27 dicembre 1960, n. 129, con la quale è stato chiesto di trasferire la sede del Comune da via Soleri n. 12 a via Beglini n. 83 (angolo via San Francesco) sul terreno iscritto al catasto terreni del Comune stesso al foglio XXX, mappali n. 36, 37, 38 e 39;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Imperia in data 20 ottobre 1962, n. 46, con la quale è stato espresso parere in merito al trasferimento in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dello interno;

Decreta:

La sede del comune di Taggia, in provincia di Imperia, è trasferita dalla via Soleri n. 12 della località Taggia alla via Beglini n. 83 della località Arma di Taggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 570.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:

12) Saggi farmacologici e farmacognostici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 156. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 571.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

12) Criminologia;
13) Diritto fallimentare;
14) Diritto penale militare;
15) Diritto pubblico romano;
16) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
17) Sociologia del diritto;
18) Teoria generale del diritto.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

16) Etnologia;
17) Filosofia della scienza;
18) Storia della filosofia antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1964, n. 572.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, sita nel comune di Palo del Colle (Bari).

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, sita nel comune di Palo del Colle (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1964, n. 573.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Agata, sita nel comune di Prossedi (Latina).

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Agata, sita nel comune di Prossedi (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1964, n. 574.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Bocca di Magra del comune di Ameglia (La Spezia).

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni in data 15 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 26 novembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Bocca di Magra del comune di Ameglia (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 575.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Luigi ed Antonio, sita in Cannuceto di Cesenatico (Forlì).

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Luigi ed Antonio, sita in Cannuceto di Cesenatico (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 576.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale del SS. Salvatore, sita nel comune di Erice (Trapani).

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale del SS. Salvatore, sita nel comune di Erice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1964.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Pietro Mascagni nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1450, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Pietro Mascagni nel centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 30, è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; il formato carta è di mm. 25 x 31; il formato stampa è di mm. 22 x 28; la perforatura è costituita da quattordici dentelli ogni due centimetri; colori: bruno e verde marcio.

La vignetta poggia sul lato lungo del formato. Rappresenta la sala del vecchio teatro « COSTANZI » vista dal proscenio, dal cui centro emerge una medaglia raffigurante il musicista di profilo.

La leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore, in negativo, sono impressi alla base dentro una formella. Il nome « P. MASCAGNI » e le date della nascita e della morte « 1863-1945 » spiccano in chiaro nella medaglia ai due lati del profilo.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1964
Registro n. 26 *Uff. risc. poste e tel., foglio n.* 123. — ANSALONE

(5558)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1964.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli commemorativi di Michelangelo Buonarroti nel 4° centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 1479, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Michelangelo Buonarroti nel 4° centenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli di cui alle premesse, emessi nei valori da L. 30 e L. 185, sono stati stampati in rotocalco su

carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; il formato carta è di mm. 25 x 31; il formato stampa è di mm. 22 x 28; la perforatura è costituita da quattordici dentelli ogni due centimetri, colori: L. 30 - bruno, L. 185 - nero.

I francobolli poggiano sul lato corto del formato. La vignetta del valore da L. 30 rappresenta un particolare della Pietà del Duomo di Firenze, nel quale si riconosce l'autoritratto di Michelangelo. Il valore da L. 185 riproduce il volto della Madonna di Bruges. Lungo il lato di sinistra di ambedue i francobolli corre la leggenda in negativo: « MICHELANGELO 1475-1564 »; le leggende « POSTE ITALIANE » — nel valore da L. 30 e « ITALIA » « POSTA AEREA » — nel valore da L. 185 e i rispettivi valori poggiano sul lato di base.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1965 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1964
Registro n. 26 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 122. — ANSALONE

(5559)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1964.

Proroga della gestione commissariale della Federazione motociclistica italiana.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 28 dicembre 1931, n. 1673;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e la successiva modifica;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1963, con il quale il sig. Ferruccio Colucci è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria della Federazione motociclistica italiana con il compito di predisporre il nuovo schema di statuto dell'ente e di promuovere la ricostituzione dei normali organi di amministrazione della Federazione medesima;

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 1964, con il quale è stato prorogato, per la durata di sei mesi a decorrere dal 10 ottobre 1963, l'incarico di commissario straordinario della Federazione motociclistica italiana affidato al sig. Ferruccio Colucci;

Considerato che, essendo tuttora in corso di perfezionamento il decreto di approvazione del nuovo statuto federale, non è stato possibile ricostituire i normali organi di amministrazione dell'ente;

Decreta:

L'incarico di commissario straordinario della Federazione motociclistica italiana, affidato al sig. Ferruccio Colucci, è ulteriormente prorogato fino alla convocazione dell'assemblea per l'elezione delle cariche sociali, da indirsi appena perfezionato il decreto di approvazione del nuovo statuto dell'ente.

Il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Roma, addì 10 aprile 1964

Il Ministro: CORONA

(5541)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1964.

Nomina di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto ministeriale n. 27514 dell'8 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1959, registro n. 12 Finanze, foglio n. 52, con il quale il dottor Mario Scoppa, nella sua qualità di capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie fu nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;

Considerato che il dott. Mario Scoppa, a far data dal 20 marzo 1964, è stato trasferito alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Considerato che, con decreto ministeriale del 28 marzo 1964, il dott. Pietro Torre, direttore della Divisione concorsi pronostici, affari generali e personale del predetto Ispettorato generale è stato incaricato, a partire dal 21 marzo 1964, della reggenza della Divisione lotterie;

Ritenuto di dovere sostituire il dott. Mario Scoppa con il dott. Pietro Torre nel Comitato predetto;

Decreta:

A decorrere dal 21 marzo 1964, il dott. Pietro Torre, direttore di divisione del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato componente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Mario Scoppa.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1964
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 290. — BAIOCCHI

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

Revoca del provvedimento di sindacato della ditta individuale « Frede Augusto », con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1947, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, venne sottoposto a sindacato la ditta individuale Frede Augusto, con sede in Napoli, via Novara n. 20, e nominato sindacatore il dott. Rodolfo Magliocchi;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1951, con il quale il predetto dott. Rodolfo Magliocchi venne sostituito nell'incarico con il dott. Alfonso Canfora;

Visto l'Accordo italo-tedesco del 2 giugno 1961, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca del provvedimento di sindacato della suindicata ditta in applicazione dell'art. 6 dell'Accordo anzidetto;

Decreta:

E' revocato il provvedimento di sindacato della ditta individuale Frede Augusto, con sede in Napoli, e, di conseguenza, la nomina a sindacatore del dott. Alfonso Canfora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(5630)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1953, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona;

Vista la nota n. 2278 del 7 marzo 1964, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona comunica che, la Camera confederale del lavoro, a seguito delle dimissioni del suo rappresentante, sig. Rossi Alberto, ha designato a sostituirlo il sig. Ferrando Giuseppe;

Decreta:

Il sig. Ferrando Giuseppe è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona in sostituzione del sig. Rossi Alberto.

Roma, addì 9 giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

(5623)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1964-65.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 5 maggio 1951, n. 456, che apporta alcune modifiche alla precitata legge 29 aprile 1949, numero 264;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata costituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1964-65;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed il preventivo delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1964-65 di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

TABELLA *A*

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965.

CAPITOLO — Numero	CAPITOLO — Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	6.800.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I. — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	4.000.000.000
2	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 72, della legge 25 luglio 1952, n. 949	10.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	400.000.000
	Totale delle entrate ordinarie . . .	4.410.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
4	Assegnazioni straordinarie dello Stato . .	*per memoria*
5	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lett. *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	18.000.000.000
6	Contributi ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed Amministrazioni varie (art. 62, lett. *c*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
7	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinarsi allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro con attitudine lavorativa inferiore al 4/5 (legge 19 gennaio 1963, n. 15, artt. 14 e 15)	*per memoria*
8	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	2.220.000.000
9	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento (art. 62, lettera *d*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	915.000.000
10	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*) della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
11	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone acciaio di parte delle spese sostenute per la riqualificazione dei lavoratori	1.000.000.000
12	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie . . .	22.135.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	33.345.000.000
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	2.000.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	4.600.000.000
3	Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*)	17.000.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	50.000.000
5	Quota parte del contributo annuo dello Stato prevista dall'art. 62, lett. *b*, della legge 27 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 lett. *a*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25	3.000.000.000
	Da riportare . . .	26.650.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Riporto . . .	26.650.000.000
6	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	95.000.000
	Totale delle spese ordinarie . . .	26.745.000.000
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
7	Quota parte dei contributi straordinari prevista dall'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.600.000.000
	Totale delle spese straordinarie . . .	6.600.000.000
	Totale delle spese . . .	33.345.000.000
8	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
	Totale generale delle spese . . .	33.345.000.000

TABELLA *B*

Appendice n. 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965.

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	830.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000
2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.600.000.000
	Da riportare . . .	9.600.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Riporto . . .	9.600.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	50.000.000
4	Contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20 lettera *d*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera, sia singoli che associati (art. 20 lettera *e*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20 lettera *c*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	770.000.000
8	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate . . .	10.420.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	11.250.000.000
	PARTE II. — SPESE	
1	Sovvenzioni e finanziamenti di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.000.000.000
2	Sovvenzioni di centri di orientamento professionale	750.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	500.000.000
4	Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, l'indennità di degenza e l'indennità di assistenza postsanatoriale	5.000.000.000
5	Contribuzioni straordinarie a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
	Totale delle spese . . .	11.250.000.000
6	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi . . .	*per memoria*
	Totale generale delle spese . . .	11.250.000.000

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bosco

(5477)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione 18 giugno 1960, n. 1189, della Amministrazione provinciale di Livorno, concernente la provincializzazione del tratto, scorrente in provincia di Livorno, della strada interprovinciale (Pisa e Livorno) detta « delle Colline », tratto compreso tra la stazione delle Ferrovie dello Stato Oraiano Pisano e la Strada statale n. 206 « Emilia » di km. 1+034;

Visto il voto n. 952 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 maggio 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 4 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di ventitre strade in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Novara nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti ventitre strade:

1)	3/4	Strada Pernate, dalla strada n. 3 in Pernate alla strada n. 4 in Romentino	km.	4,000
2)	5/A	Diramazione di Trecate, dalla strada n. 5 presso la cascina Soldagnina alla statale n. 11 in Trecate	»	2,538

3)	S/A	Diramazione di Terdobbiate, dalla strada n. 8 presso la cascina Barze alla strada n. 6 in Terdobbiate	km. 2,374
4)	43/A	Strada di Vacciago, deviazione per Vacciago della strada n. 43	» 2,000
5)	55	Strada Intra - Premeno, dal ponte per Possaccio sul torrente S. Giovanni in Intra a Premeno	» 11,025
6)	56	Strada Premeno - Colle, da Premeno a Colle	» 13,300
7)	38	Strada di Brisino e Magognino, dalla strada n. 39 in Vedasco alla strada n. 34 in territorio di Brovello Carpugnino .	» 4,010
8)	66/A	Strada di Calasca, dalla strada n. 66 in località Val Bianca all'abitato di Calasca	» 1,927
9)	74	Strada Baceno - Goglio, dalla strada n. 72 in Baceno all'abitato di Goglio .	» 6,090
10)	76	Strada Garbagna - Terdobbiate, dalla statale n. 211 subito dopo Garbagna alla strada n. 6 in Terdobbiate .	» 3,405
11)	78	Strada Vespolate - Robbio Lomellina, dalla statale n. 211 in Vespolate al confine con la provincia di Pavia verso Robbio - Vespolate .	» 3,600
12)	80	Strada Casalvolone, dalla strada n. 15 in Casalvolone al confine con la provincia di Vercelli verso Villata .	» 2,100
13)	81	Strada Mandello Vitta, dalla strada n. 14 alla strada n. 12 in Casaleggio .	» 2,650
14)	82	Strada Mandello Vitta - Landiona, dalla strada n. 15 presso Mandello Vitta alla strada n. 16 in Landiona	» 2,600
15)	83	Strada Caltignaga - Cameri, dalla strada n. 1 in Caltignaga alla strada n. 4 in Cameri attraversando la statale n. 32 .	» 7,000
16)	84	Strada Borgomanero - Bogogno, dalla strada n. 1 in Borgomanero alla strada n. 19 presso Bogogno attraverso Santa Cristina	» 6,300
17)	85	Strada Vergano - Gargallo, dalla strada n. 31 in Vergano frazione di Borgomanero alla strada n. 44 in Gargallo .	» 4,000
18)	88	Strada della Colma, dalla strada n. 50 in Arola al confine con la provincia di Vercelli verso Civiasco al Passo della Colma . .	» 6,105
19)	89	Strada Oleggio Castello - Comignago, dalla strada n. 142 in Oleggio Castello alla strada n. 30 in Comignago	» 5,400
20)	90	Strada di Rovegro - Cicogna, dalla strada n. 62 in Rovegro (frazione di San Bernardino Verbano) a Cicogna (frazione di Cossogno)	» 7,100
21)	92	Strada Colle - Trarego, dalla strada n. 56 in località Colle alla strada n. 64 in Trarego	km. 11,000
22)	93	Strada Varzo - Gebbo, dall'abitato di Varzo alla frazione Gebbo verso Alpe Veglia . .	» 7,500
23)	95	Strada del passo San Giacomo, dal termine della strada n. 72 in località Frua (cascata del Toce) al confine con la Svizzera al passo San Giacomo	» 11.200
		TOTALE . . .	km. 127,224

che non sono state classificate provinciali;

Vista la delibera dell'Amministrazione provinciale di Novara in data 20 aprile 1964, n. 90;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le ventitre strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5557)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 9 aprile 1952 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ancona è confermato sindaco effettivo e il dott. Raffaello Picci è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Ligmria, con sede in Torino, per gli esercizi 1964, 1965 e 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(5625)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente presso la Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 11 agosto 1951, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ad il risparmio;

Decreta:

Il dott. Umberto Tullio ed il dott. Mario Paolillo, sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, per gli esercizi 1964, 1965 e 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(5586)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente presso l'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gennaro Masucci e il dott. Riccardo Boutet sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per gli esercizi 1964 e 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(5587)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.
Integrazione del Consiglio di amministrazione e rettifica della composizione del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione della acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa ai fini irrigui, potabili e di produzione di forza motrice;

Visto l'art. 3 del predetto regio decreto-legge e l'art. 3 dello statuto dell'Ente in parola, approvato con decreto presidenziale 24 giugno 1950, che dettano le norme per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso e dei membri del Collegio dei revisori;

Vista la legge 1° luglio 1962, n. 662, in virtù della quale del Consiglio di amministrazione dell'Ente in parola debbono far parte, altresì, un membro nominato dal Ministro per le finanze nonchè due rappresentanti della Regione sarda designati dal Presidente della Regione su proposta, uno dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e l'altro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 20377 in data 28 novembre 1963 mediante il quale sono stati costituiti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dell'Ente in parola per il quadriennio 3 novembre 1963-2 novembre 1967;

Considerato che in tale decreto è stata formulata la riserva di chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione i membri da designarsi dal Ministero delle finanze nonchè dalla Regione sarda (non essendo alla epoca pervenute le relative designazioni) nonchè i membri di cui alle lettere *f*), *g*) ed *i*) dell'art. 3 del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, da nominarsi con successivi decreti del Ministro per l'interno, del Ministro per l'agricoltura e foreste e del Ministro per il lavoro;

Vista la nota n. 424 in data 20 marzo 1964, con la quale il Ministero delle finanze ha confermato il direttore generale onorifico a riposo dott. ing. Massimiliano Vaglieco quale membro del Consiglio di amministrazione di cui trattasi in rappresentanza di detto dicastero medesimo;

Vista la nota n. 01070 in data 31 marzo 1964, con la quale la Regione sarda ha designato quali propri membri in seno al ripetuto Consiglio di amministrazione i signori on.le dott. Ignazio De Magistris, consigliere regionale, ed il dott. Michele Sanna;

Visto il decreto del Ministro per l'interno n. 877/E in data 1° giugno 1964, con il quale il prof. Dino Botta

è stato nominato membro del detto Consiglio di amministrazione in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Cagliari;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 138 in data 17 febbraio 1964, con il quale il dott. Emilio Pilloni è stato confermato membro del detto Collegio in rappresentanza dei Consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale n. 138 del 17 febbraio 1964, con il quale i signori Tullio Gherardini e Giovanni Motzo sono stati nominati componenti del Consiglio di amministrazione in parola in rappresentanza, rispettivamente, degli agricoltori e dei lavoratori della terra;

Considerato che il dott. Ignazio De Magistris designato dalla Regione sarda ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di rappresentante del Ministero dei lavori pubblici nel Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui trattasi, incarico che gli era stato conferito col decreto ministeriale n. 20377 sopracitato;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sostituzione del dott. De Magistris con il dott. Antonio Manfredonia, direttore generale delle Acque e degli impianti elettrici;

che, pertanto, occorre nominare il membro del Ministero dei lavori pubblici in seno al Collegio dei revisori dell'Ente in parola in sostituzione del dottor A. Manfredonia, cui detto incarico era stato conferito con il ripetuto decreto ministeriale n. 20377;

Decreta:

Art. 1.

A scioglimento delle riserve di cui al decreto ministeriale n. 20377 del 22 novembre 1963, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 2 novembre 1967 sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per il Flumendosa, istituito con regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, ed integrato con legge 1° luglio 1952, n. 862, i sottoelencati membri:

Vagliaco dott. ing. Massimiliano, direttore generale onorifico a riposo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Sanna dott. Michele, in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna;

Botta prof. Dino, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Cagliari;

Pilloni dott. Emilio, in rappresentanza dei Consorzi riuniti della Sardegna meridionale;

Gherardini Tullio, in rappresentanza degli agricoltori;

Motzo Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori della terra.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 2 novembre 1967:

il dott. Ignazio De Magistris cessa di far parte del Consiglio di amministrazione in parola in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e ne è nominato componente in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna;

il dott. Antonio Manfredonia, direttore generale delle Acque e degli impianti elettrici cessa di far parte del Collegio dei revisori dell'Ente di cui trattasi in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici ed è nominato membro del ripetuto Consiglio di amministrazione del pari in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici in sostituzione del cennato dott. De Magistris.

Art. 3.

Sempre a decorrere dalla data del presente decreto e sino al 2 novembre 1967 il dott. Luigi Piloni, direttore dei Servizi amministrativi dell'A.N.A.S. è nominato membro del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Flumendosa, in sostituzione del dott. Antonio Manfredonia nominato componente del Consiglio di amministrazione di detto Ente.

Roma, addì 4 luglio 1964

(5553) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nell'ambito del comune di Asolo (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Tenuto presente che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 marzo 1963 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una vasta zona sita nell'ambito del comune di Asolo, delimitata ad est dal confine comunale con Maser sino alla strada statale n. 245 Schiavonesca; a sud segue detta strada sino al confine ovest del comune di Asolo con Fonte, con una appendice lungo la strada provinciale n. 6 Asolo - Castelfranco a cavallo della strada stessa sino al confine comunale sud con Riese avente una profondità di ml. 200 per parte; ad ovest dal confine comunale con Fonte seguendo, dopo aver incluso la frazione di Pagnano, via Bosco, strada provinciale Val Organa sino alle scuole di Pagnano, e a nord dalla strada di San Cosmo, strada Pagnano Casonetto e quindi lungo il confine comunale Asolo - Monfumo fino a chiudersi con il confine comunale di Maser;

che il verbale della suddetta Commissione provinciale è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Asolo;

Vista l'opposizione presentata dall'Amministrazione comunale di Asolo in persona del sindaco cav. Giovanni Fantinel, contro la proposta di vincolo;

Considerato che la zona predetta costituisce un complesso paesistico di rara bellezza per la dolcezza dei suoi colli e delle pendici, articolati dalla natura con eleganza avvincente, ma anche un insieme di valore estetico e tradizionale che ha conservato intatta l'armonia ambientale;

Ritenuto, in merito ai motivi adotti dall'Amministrazione comunale, che l'esame analitico della zona da sottoporre a tutela, operato dalla Commissione provinciale, è idoneo a giustificare il vincolo, mentre limitatamente alla zona a Valle di Asolo lungo la strada provinciale n. 6 Asolo Castelfranco, che riveste un interesse economico peraltro accertato sopraluogo, per lo

sviluppo della città, non sono riscontrabili i caratteri di inscindibilità dalle cime e dalle pendici descritte nel verbale della Commissione provinciale e che si ravvisa, pertanto, la opportunità di ridurre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge n. 1497, la zona proposta per il vincolo,

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Asolo, come sopra delimitata con esclusione della appendice lungo la strada provinciale n. 6 Asolo Castelfranco a cavallo della strada stessa sino al confine comunale sud con Riese avente una profondità di ml. 200 per parte, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Asolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Stralcio verbale n. 38

della seduta tenutasi il 25 marzo in continuazione di quella del precedente giorno 23 e col medesimo ordine del giorno:

1) ASOLO - Proposta vincolo territorio comunale;
2) (*Omissis*).

La seduta ha inizio alle ore 15 nella sala del consiglio del Municipio di Asolo.

Sono presenti:

1) Caccianiga avv. Guido, presidente;
2) Guiotto dott. arch. Mario, vice presidente;
3) Vallomj prof. Giacomo, presidente Ente turismo, componente;
4) Barbin dott. arch. Giovanni, componente;
5) Gregory dott. Alfredo, componente;
6) Fantinel cav. Giovanni, sindaco di Asolo;
7) Benvegnù prof. Ariello, segretario.

Assente giustificato:

Collalto co. Rambaldo, componente.

(*Omissis*).

Il presidente, aperta la seduta, invita l'arch. Barbin, nella sua qualità di progettista del piano regolatore di Asolo, ad illustrare ai colleghi i criteri adottati dal piano stesso per la tutela del paesaggio asolano.

(*Omissis*).

La Commissione procede quindi alla ricognizione della zona da proporre a vincolo.

(*Omissis*).

Durante il sopraluogo vengono effettuate soste in tutti i punti di maggior interesse e particolarmente nelle località da cui si godono le più belle ed ampie visuali della città di Asolo, discutendo i limiti delle zone da vincolare ed esaminando caso per caso la convenienza.

(*Omissis*).

Lungo l'itinerario suddetto vengono inoltre rilevate nuove costruzioni e manomissione già in atto, che, se pur non ancora tali da compromettere irrimediabilmente il paesaggio, testimoniano eloquentemente l'impossibilità di affidare un patrimonio tanto prezioso al solo buon gusto degli organi locali.

(*Omissis*).

Ultimato il sopraluogo il presidente ritenendo che, dopo quanto si è visto ed è stato discusso, La Commissione sia matura per decidere con piena cognizione di causa, invita i colleghi a deliberare subito sul vincolo per il territorio del comune di Asolo.

(*Omissis*).

La proposta del presidente viene approvata all'unanimità.

(*Omissis*).

Ripresa la discussione sul territorio del comune di Asolo l'avv. Caccianiga rappresenta la necessità di adottare un provvedimento di vincolo di insieme che si estenda, oltre al vecchio nucleo urbano il centro cittadino, anche ad alcune frazioni, ai colli circostanti ed alle aree, contermini alle principali vie di accesso.

In tutta la fascia collinare veneta non c'è infatti, egli dice, interpretando il pensiero di tutti i membri della Commissione, alcuna località che superi Asolo per bellezza, armonia e pregi artistici.

Sembra quasi di trovarsi di fronte ad un lembo di territorio toscano trapiantato ai margini della pianura padana, caratteristica questa che ha valso ad Asolo l'appellativo di San Geminiano Veneta.

Il centro urbano è una gemma preziosa coi suoi palazzi e monumenti, che testimoniano lo splendore della ventennale signoria di Caterina Cornaro, le sue vie e le sue case, di un'armonia incomparabile, che affascina il visitatore e molto spesso lo incanta, al punto da trattenerlo per sempre, com'è avvenuto per Eleonora Duse e Roberto Brawnig.

E' una gemma però che non può prescindere dal suo castone, costituito dalle cime e dalle pendici dei colli che la circondano e la rachiudono e che formano con essa un tutto inscindibile in cui anche la più piccola manomissione appare come sfregio irreparabile.

Sarebbe un delitto lasciare indifesa anche la più piccola zona di questo complesso panoramico in cui la natura ed opera dell'uomo sono fusi in un insieme inscindibile.

(*Omissis*).

Il vincolo d'insieme è pertanto nel caso l'unica misura che si imponga e che deve essere addottato se si vogliono tramandare intatti alle future generazioni il centro di Asolo ed i suoi dintorni.

A sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il presidente propone quindi il vincolo di tutela su tutto il territorio del comune di Asolo entro il perimetro così delimitato:

ad *est*: confine comunale con Maser, segue questo sino alla Strada statale n. 245 Schiavonesca Marosticana; a *sud* segue detta strada sino al confine ovest del comune di Asolo con Fonte con una appendice lungo la strada provinciale n. 6 « Asolo-Castelfranco » a cavallo della strada stessa sino al confine comunale sud con Riese avente una profondità di ml. 200 (duecento) per parte; ad *ovest*: il confine comunale con Fonte e dopo aver incluso la frazione di Pagnano, seguendo via Bosco strada provinciale Val Organa sino alle scuole di Pagnano, volge a nord per la strada di S. Cosmo strada Pagnano Casonetto e quindi il confine comunale Asolo-Monfumo fino a chiudersi con il confine comunale di Maser, il tutto indicato in rosso nella corografica che fa parte integrante del presente verbale.

Messa ai voti la proposta del presidente viene approvata da tutti i membri della Commissione ad eccezione del sindaco di Asolo, che conformemente al parere già espresso, vota contrario.

La seduta viene tolta alle ore 19.

Il presidente avv. CACCIANIGA

Il segretario: prof. BENVEGNÙ

(5631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Vigne del Sole », con sede in comune di Marino (Roma) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1964, registro n. 9, foglio n. 181, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Vigne del Sole », con sede in comune di Marino (Roma) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

avv. Vittorio Niccoli, ing. Filippo Gioacchini e Riccardo Limiti.

(5762)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa Terra e Lavoro « Alfio Mantovani », con sede in Massenzatica (Ferrara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa Terra e Lavoro « Alfio Mantovani », con sede in Massenzatica (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 20 dicembre 1945, rep. 8395/5637, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Feverati Alfonso.

(5662)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Consumo del Popolo », con sede in Montesanto (Ferrara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa di consumo « Consumo del Popolo », con sede in Montesanto (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 27 dicembre 1945, rep. 8301/5643, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Zannoni Werter.

(5664)

Scioglimento della Società cooperativa « Latteria sociale Maiella », con sede in Sant'Eufemia a Maiella (Pescara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa « Latteria sociale Maiella », con sede in Sant'Eufemia Maiella (Pescara), costituita per rogito Mastroberardino in data 29 febbraio 1952, rep. 8879/1277, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Degli Eredi Ernesto Bruno Carlo.

(5665)

Scioglimento della Società cooperativa agricola armentizia fra coltivatori diretti « Sant'Anna », con sede in Selegas (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa agricola armentizia fra coltivatori diretti « Sant'Anna », con sede in Selegas (Cagliari), costituita per rogito Vallebona in data 4 luglio 1957, rep. 1898, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Cardia Mario.

(5666)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Unità », con sede in Sant'Egidio (Ferrara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa di consumo « Unità », con sede in Sant'Egidio (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 30 ottobre 1945, rep. 8242/5600, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Feverati Alfonso.

(5661)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro e consumo di Sant'Anna Pelago, con sede in Pievepelago (Modena)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 luglio 1964 la Società cooperativa di lavoro e consumo di Sant'Anna Pelago, con sede in Pievepelago (Modena), costituita per rogito Casotti in data 9 dicembre 1945, repertorio 138/83, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Barbieri Antonio.

(5760)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Città di Pescara », con sede in Pescara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1964, il dott. Giuseppe Mustillo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Città di Pescara », con sede in Pescara, in sostituzione del rag. Giovanni Colaprete, rinunciatario.

(5672)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

La dott.ssa Maria Isabella Ragosa, nata Porto Torres (Sassari) il 25 gennaio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere, rilasciatole dall'Università di Pisa il 25 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(5651)

Il dott. Giovanni Bonino, nato a San Damiano d'Asti il 3 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina veterinaria rilasciatogli dall'Università di Torino il 4 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(5652)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Gaetano Cassini, nato a Donada (Rovigo) il 7 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Bologna il 10 aprile 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5602)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Bruno Paniccia, nato a Sora (Frosinone) il 6 dicembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 19 novembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5647)

La dott.ssa Miranda Torelli, nata a Livorno il 25 agosto 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pisa il 22 novembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(5648)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964 è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Ugo Pivato, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 18 novembre 1960 al giardino in Sestiere S. Croce nel comune di Venezia.

(5645)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 370, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto l'8 luglio 1960, dai signori Bruno Mazzaferro, nato a Ripe San Genesio (Macerata) il 10 agosto 1911, e Achille Onori, nato a Gualdo (Macerata) il 22 ottobre 1911, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Etiopia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(5731)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 369, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 5 gennai 1961 dai signori Archimede Divari, nato ad Umago il 16 settembre 1906, Luigia Divari in Todde, nata ad Umago il 14 maggio 1909, Cesarina Divari, nata ad Umago il 15 settembre 1913, Antonia Divari ved. Tessarolo, nata ad Umago il 26 giugno 1906, Armida Divari in Samez, nata ad Umago il 6 aprile 1909, e Maria Divari, nata ad Umago il 6 dicembre 1921, avverso il provvedimento di indennizzo concesso, per beni perduti nella zona *B* dell'ex Territorio libero di Trieste viene respinto perchè infondato.

(5734)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 21 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,85	624,86	624,88	624,85	624,87	624,88	624,92	624,90	624,90
$ Can.	577,47	577,35	577,80	577,35	577 —	577,30	578,15	577,32	577,35	577,35
Fr. Sv.	144,63	144,52	144,55	144,53	144,50	144,60	144,53375	144,55	144,52	144,52
Kr. D.	90,38	90,30	90,33	90,32	90,45	90,38	90,32	90,35	90,32	90,32
Kr. N.	87,34	87,28	87,31	87,29	87,37	87,32	87,30	87,30	87,29	87,29
Kr. Sv.	121,54	121,63	121,65	121,61	121,40	121,57	121,63375	121,57	121,61	121,60
Fol.	172,88	172,89	172,98	172,91	173 —	172,83	172,90	172,95	172,97	172,93
Fr. B.	12,56	12,56	12,565	12,55875	12,555	12,56	12,565	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,51	127,52	127,48	127,51	127,50	127,50	127,525	127,52	127,53	127,53
Lst	1743,88	1742,20	1742,25	1742,20	1742,40	1743,70	1742,32	1742,20	1742,07	1742 —
Dm. occ.	157,20	157,20	157,18	157,225	157,20	157,21	157,22	157,25	157,23	157,22
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,215	24,2125	24,15	24,20	24,21375	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,73	21,72	21,72875	21,90	21,75	21,72	21,73	21,73	21,73

Media dei titoli del 21 luglio 1964

Rendita 5 % 1935	105,05
Redimibile 3,50 % 1934	94,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,575

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1964

1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	577,75
1 Franco svizzero	144,532
1 Corona danese	90,32
1 Corona norvegese	87,295
1 Corona svedese	121,622
1 Fiorino olandese	172,905
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1742,26
1 Marco germanico	157,222
1 Scellino austriaco	24,213
1 Escudo Port.	21,724

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con il decreto presidenziale 15 marzo 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel secondo Supplemento al n. 2 aprile-giugno 1964 del Bollettino ufficiale del Servizio informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto presidenziale 30 maggio 1964 relativo alla graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso pubblico per esami a quattordici posti di consigliere di terza classe in prova del ruolo della carriera direttiva dei Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con il decreto presidenziale 15 marzo 1963.

(5815)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 luglio 1963.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° agosto 1963, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 18 dicembre 1963, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1964, con il quale la Commissione esaminatrice venne integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese) prevista dal programma degli esami;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 luglio 1963:

1. Ristuccia Sergio . . . . . punti 27,225
2. Lucente Giulio . . . . . » 24,900
3. Aricò Natale . . . . . » 24,600
4. Cicala Sergio . . . . . » 24 —
5. Calabrò Corrado . . . . . » 23,475
6. Castiglione Morelli Francesco . . . . » 22,225
7. Lori Elio . . . . punti 21,650
8. Coco Antonino . . . . » 21,275
9. Pellegrino Gaetano . . . . . . » 20,805
10. Piccolo Salvatore . . . . » 20,600
11. Giuffrida Arcangelo . . . . . . » 19,675

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Ristuccia Sergio
2) Lucente Giulio
3) Aricò Natale
4) Cicala Sergio
5) Calabrò Corrado
6) Castiglione Morelli Francesco
7) Lori Elio
8) Coco Antonino
9) Pellegrino Gaetano
10) Piccolo Salvatore
11) Giuffrida Arcangelo

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1964

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 281. — FORTUNI

(5816)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorsi pubblici per esami nell'organico del personale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia:

A) categoria direttiva:

a dieci posti di consigliere - ruolo amministrativo;

B) categoria di concetto:

a due posti di segretario di 3ª classe - ruolo amministrativo;

a quattro posti di geometra di 3ª classe - ruolo tecnico;

a dieci posti di economo di 3ª classe - ruolo economi;

C) categoria esecutiva:

a quattordici posti di applicato di 3ª classe;

D) categoria ausiliaria:

a quattro posti di fattorino - ruolo uscieri.

a due posti di agente tecnico - ruolo agenti tecnici.

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti, nei ruoli delle categorie direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, i seguenti concorsi per esami:

A) *categoria direttiva*:

a dieci posti di consigliere - ruolo amministrativo - riservato a laureati in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche;

B) *categoria di concetto*:

a due posti di segretario di 3ª classe - ruolo amministrativo - riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica o di ragioniere e perito commerciale;

a quattro posti di geometra di 3ª classe - ruolo tecnico - riservato a candidati muniti di diploma di geometra;

a dieci posti di economo di 3ª classe - ruolo economi - riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale;

C) *categoria esecutiva*:

a quattordici posti di applicato di 3ª classe, al quale possono partecipare i candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

D) *categoria ausiliaria*:

a quattro posti di fattorino ruolo uscieri al quale possono partecipare i candidati che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare);

a due posti di agente tecnico ruolo agenti tecnici al quale possono partecipare i candidati che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare) e siano in possesso della patente di categoria *C* o superiore per la conduzione di automezzi.

Per la partecipazione ai concorsi delle categorie direttiva e di concetto non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, oltre ad essere muniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) aver tenuto buona condotta civile e morale;

5) avere la idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al terzo comma, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

p) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, articolo 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del *servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni*, o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*) e 6), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1) e 6);

7) si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi, gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale, Ufficio II - Viale G. Cesare n. 31, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla sede dell'Opera, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quegli aspiranti che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande ad Amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Opera

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati che partecipano al concorso per economo di 3ª classe dovranno altresì dichiarare il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento del Presidente dell'Opera.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato — non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse — ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale e — ove richiesto — alla prova pratica la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e — ove richiesto — alla prova pratica o alla prova di idoneità tecnica sarà dato ai singoli candidati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, con firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio.

In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferróviario personale — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate:

ai candidati che partecipano ai concorsi per la categoria direttiva otto ore di tempo;

ai candidati che partecipano ai concorsi per la categoria di concetto sei ore di tempo;

ai candidati che partecipano al concorso per la categoria esecutiva quattro ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorerre non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

A) *Concorsi per le categorie direttiva e di concetto*:

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatirce forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

B) *Concorso per la categoria esecutiva*:

Sono ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga, in ciascuna di esse, la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale.

C) *Concorsi per la categoria ausiliaria*:

La prova pratica di scrittura per i concorsi ad inserviente e ad agente tecnico e la prova di idoneità tecnica per il concorso ad agente tecnico non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova di idoneità tecnica, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva, che per il concorso ad inserviente è data dal voto riportato nella prova pratica, è stabilita per il concorso ad agente tecnico dalla somma del voto riportato nella prova pratica con quello riportato nella prova di idoneità tecnica.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale e — se richiesta — la prova pratica e quella di idoneità tecnica debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale, Ufficio II - viale Giulio Cesare n. 31, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel bollettino dell'Opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal Direttore generale dell'Opera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale, Ufficio II - viale Giulio Cesare n. 31, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, o copia autentica su carta da bollo da lire 200 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, nonchè da un notaio, cancelliere o segretabrio comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute su diplomi originali o certificati di studio debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizio-

nato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudzio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altri Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altri Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 200, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddeti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia dovranno produrre soltanto il titolo di studio richiesto, sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in qualità di impiegati straordinari ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del precedente primo comma e, qualora non l'abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio ed il prescritto documento militare di cui al n. 7) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 200. rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occa-

sione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1962, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso per la categoria direttiva e di un quinto per le altre categorie.

I candidati che, conseguita la nomina in prova, non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'Opera che — in seguito ai concorsi di cui al presente bando — passino alla qualifica iniziale di una categoria superiore.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio verrà corrisposto il trattamento economico che spetta al personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica.

Art. 13.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo provvedimento del Presidente dell'Opera, previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'Opera e — ove applicabili — quelle vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Il presidente: CUZZANITI

Allegato *A*

Schema della domanda di partecipazione ai concorsi (da redigersi su carta da bollo da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale - Ufficio II - Viale Giulio Cesare n. 31. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome possibilmente in stampatello) . . nato a . (provincia di . .) il giorno . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a (1) nel ruolo (2) . . della categoria (3) . . dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . in data . . presso (4) . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (I candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . in qualità di . dal . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Si impegna inoltre (solo per coloro che concorrono alla qualifica di economo di 3ª classe) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione presso le case di riposo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

---

(1) Consigliere, segretario di 3ª classe, geometra di 3ª classe, economo di 3ª classe, applicato di 3ª classe, fattorino, agente tecnico.

(2) Amministrativo, tecnico, economi, uscieri, agenti tecnici.

(3) Direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria.

(4) Indicare l'Università o la scuola.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI DI ESAMI

Concorso a dieci posti di consigliere nel ruolo amministrativo della categoria direttiva.

PROVE SCRITTE

a) Diritto amministrativo.
b) Diritto del lavoro e legislazione sociale.
c) Economia politica.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto privato (civile e commerciale), sul diritto costituzionale, su elementi di statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale, Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozioni di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione), e su elementi di contabilità dello Stato.

ALLEGATO *C*

Concorso a due posti di segretario di 3ª classe nel ruolo amministrativo della categoria di concetto.

PROVE SCRITTE

1) Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale:

Il rapporto di lavoro; le fondi del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro; diritto e obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi per la retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione.

2) Nozioni di ordinamento amministrativo:

Principi della organizzazione amministrativa; ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato; i Ministeri; organi interni dei Ministeri; le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, sua composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: la Regione, la Provincia, il Comune - Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

3) Nozioni di contabilità dello Stato:

Il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario; competenze e residui. Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza; bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese (entrate e spese ordinarie e stra-

ordinarie; effettive e per movimento di capitali). Pareggio, avanzo e disavanzo (effettivo e reale). Le spese dello Stato. La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria. Le fasi amministrative delle spese. I sistemi di pagamento delle spese: mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della pubblica Amministrazione: generalità.

4) Elementi di statistica metodologica:

Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

5) Elementi di diritto penale:

La legge penale; Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozioni di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

ALLEGATO D

Concorso a quattro posti di geometra di 3ª classe nel ruolo tecnico della categoria di concetto.

PROVE SCRITTE

1) Costruzioni:

Materiali da costruzione; pietre naturali (estrazione, lavorazione); pietre artificiali in genere e laterizi in particolare (fabbricazione, caratteristiche, impiego); legname usato nelle costruzioni (preparazione, stagionatura, conservazione, pregi e difetti); metalli usati nelle costruzioni, calci, gessi, cementi, ghiaie, sabbie, pozzolane, malte, calcestruzzi (dosatura, preparazione, uso).

Resistenza dei materiali; generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici; carico a limite di elasticità, di snerbamento e di rottura, carico e grado di sicurezza; sollecitazione e impiego delle formule corrispondenti. Studio elementare della flessione delle travi; cenni sulla sollecitazione composta di pressione e di flessione; cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta; applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica e robustezza e al calcolo sommario di travi e strutture nei casi più semplici. Muri di fabbrica, muri speciali, pilastri, archi e piattabande.

Cemento armato: generalità, proprietà dei materiali costituenti il cemento armato e proprietà del conglomerato di cemento per quanto si riferisce all'azione meccanica, termica, chimica, ecc.; preparazione dei materiali componenti il cemento armato, descrizione particolareggiata delle strutture più comuni nelle opere di cemento armato.

Solai di legno, di ferro e solai speciali; volte e loro misurazione, tetti e terrazze; scale, opere complementari, fondazioni, consolidamento dei terreni.

Computi metrici di tutte le strutture, sommari e particolareggiati.

Impianti di cantiere.

Capitolati di appalto, tariffe di prezzi, regolamenti edilizi e di igiene.

2) Contabilità dei lavori:

Organizzazione tecnico-amministrativa delle aziende di costruzione. Elementi che costituiscono il patrimonio di una azienda di costruzioni: criteri per la loro identificazione, misurazione e valutazione ai fini dell'accertamento della consistenza patrimoniale (in particolare, della valutazione dei lavori in corso); l'inventario generale di un'azienda di costruzione.

Le scritture elementari nelle aziende di costruzioni. Libri elementari comuni ad altre aziende; scritture speciali amministrativo-contabili delle aziende di costruzioni, con particolare riguardo a quelle richieste per lavori eseguiti per conto dello Stato e di Enti pubblici (manuale del direttore dei lavori; giornale dei lavori, libretti a misura e delle provviste, liste settimanali; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stati di avanzamento; certificati di pagamento delle rate di acconto; registro dei pagamenti; stato finale).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

3) Legislazione sociale:

Avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori della industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura.

4) Nozioni di ordinamento amministrativo:

L'Amministrazione diretta centrale; organi attivi (il Capo dello Stato; il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). La Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: la Regione, la Provincia, il Comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

5) Elementi di statistica metodologica:

Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie. Valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

6) Elementi di diritto penale:

La legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozioni di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

ALLEGATO E

Concorso a dieci posti di economo di 3ª classe nel ruolo economi della categoria di concetto.

PROVE SCRITTE

1) Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale:

Il rapporto di lavoro; le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro, diritti e obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro, avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile, disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari, integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati e agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione.

2) Nozioni di ordinamento amministrativo:

Principi della organizzazione amministrativa, ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato; i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, sua composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della Pro-

vincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: la Regione, la Provincia, il Comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

3) Nozioni di contabilità dello Stato:

Il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario, competenze e residui. Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza; bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese (entrate e spese ordinarie e straordinarie; effettive e per movimento di capitali). Pareggio, avanzo e disavanzo (effettivo e reale). Le spese dello Stato. La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria. Le fasi amministrative delle spese. I sistemi di pagamento delle spese: mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della pubblica Amministrazione: generalità.

4) Elementi di statistica metodologica:

Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

5) Nozioni di economia politica:

Contenuto della scienza economica. Concetti generali sui bisogni e beni e sulla utilità. Scambio dei beni e teoria della domanda e della offerta. Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa. Impresa e imprenditore. Costi di produzione, determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza e in regime di monopolio. Concetti generali sul profitto, sulla rendita, sul salario e l'interesse. Nozioni generali sulla moneta, sulla organizzazione delle banche e degli istituti di credito).

6) Elementi di computisteria:

Calcoli percentuali Interesse e sconto. Misure. Riparti. Monete e cambio. Fondi pubblici e privati. Annualità. Prestiti con obbligazioni. Conti correnti. Scritture elementari contabili.

ALLEGATO F

Concorso a quattordici posti di applicato di 3ª classe nel ruolo della categoria esecutiva.

PROVE SCRITTE

1) Componimento italiano (il quale vale anche come prova calligrafica).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e della estetica, oltre che della velocità.

PROVA ORALE

1) Aritmetica elementare:

Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto. Risoluzione dei problemi di ripartizione diretta e inversa.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo:

I Ministeri. I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune ed i loro organi. Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di statistica:

Concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati; medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

ALLEGATO G

Concorso a quattro posti di fattorino nel ruolo uscieri della categoria ausiliaria.

PROVA PRATICA

Prova pratica di scrittura sotto dettato.

ALLEGATO H

Concorso a due posti di agente tecnico nel ruolo agenti tecnici della categoria ausiliaria.

PROVA PRATICA

Prova pratica di scrittura sotto dettato.

PROVA DI IDONEITÀ TECNICA

La prova di idoneità tecnica verterà sulla guida e sulla manutenzione degli automezzi.

(5161)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (decreto ministeriale 6 febbraio 1963).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 13 luglio 1964 il decreto ministeriale 20 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1964, registro n. 16 Finanze, foglio n. 388 che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 4 aprile 1963.

(5814)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7931 del 31 maggio 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1961;

Vista la documentazione prodotta a suo tempo dal concorrente dott. Rocco Carbone, da cui risulta la qualifica di invalido di guerra e l'ordine di preferenza delle sedi, indicato nella domanda di partecipazione, da cui risulta che la prima sede richiesta è la condotta di Gesso, del comune di Messina;

Considerato che al fine di provvedere alla assegnazione del posto prescelto dal dott. Carbone, sono state richieste al comune di Messina le necessarie notizie in merito alla percentuale dei posti di condotta medica agli invalidi di guerra;

Vista la nota n. 57228 del 26 giugno 1964 con cui il Comune predetto ha risposto che la percentuale non è stata ancora raggiunta e ritenuto, pertanto, che occorre fare luogo alla assegnazione del dott. Carbone alla condotta medica del villaggio Gesso, al posto del dott. Catano Carmelo;

Viste le disposizioni del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le disposizioni della legge per gli invalidi di guerra 1° agosto 1921, n. 1312, modificata con legge del 3 giugno 1950, n. 375;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi espressi in narrativa, il decreto n. 7931, del 31 maggio 1964, è parzialmente modificato nel modo seguente:

il dott. Carbone Rocco è dichiarato vincitore della condotta medica di Gesso, del comune di Messina, al posto del dott. Carmelo Catano;

il dott. Carmelo Catano è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mandanici.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso ai comuni di Messina e di Mandanici per l'esecuzione.

Messina, addì 1° luglio 1964

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(5547)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3183 in data 11 settembre 1963, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento di condotte ostetriche nei comuni di Allerona, Montegabbione, e San Venanzo, vacanti alla data del 30 novembre 1962;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso in narrativa:

1. Trequattrini Marcella	punti	51,440	su 100
2. Sabatini Firmina	»	49,700	»
3. Venturi Orfea	»	49,497	»
4. Solleciti Adua	»	48,810	»
5. Tiranti Maria Luisa	»	48,560	»
6. Ficai Nara	»	47,487	»
7. Polo Pier Valentina	»	46,100	»
8. Canali Giovanna	»	45,600	»
9. Sarri Sara	»	45,560	»
10. Viola Anna Maria	»	44,590	»
11. Ferrante Antonina	»	38,580	»
12. Spadacci Elena	»	35,230	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e in quello dei Comuni interessati.

Terni, addì 1° luglio 1964

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2682 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Visto l'ordine delle preferenze indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Trequattrini Marcella: Allerona;
2) Sabatini Firmina: Montegabbione;
3) Venturi Orfea: San Venanzo (3ª condotta);
4) Solleciti Adua: San Venanzo: (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e in quello dei Comuni interessati.

Terni, addì 1° luglio 1964

(5499) *Il medico provinciale*: TRAVAGLINI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.